

Ordinanza *(estratto)*
**concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio
federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria
federale**

dell'8 novembre 2006

Il Consiglio federale,

visto l'articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale¹,

ordina:

(...)

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

18. Ordinanza sullo stato civile del 28 aprile 2004²

Art. 89 cpv. 2

² La procedura davanti alle autorità federali è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

Art. 90 cpv. 2, 4 e 5

² Contro le decisioni e le decisioni su ricorso dell'autorità di vigilanza è ammesso il ricorso alle autorità cantonali competenti.

⁴ L'Ufficio federale di giustizia può presentare ricorso contro le decisioni in materia di stato civile alle autorità di ricorso cantonali e può interporre ricorso al Tribunale federale contro le decisioni cantonali di ultima istanza.

⁵ Le decisioni su ricorso cantonali devono essere notificate all'Ufficio federale dello stato civile all'indirizzo dell'Ufficio federale di giustizia. Su richiesta di queste autorità devono essere notificate anche decisioni di prima istanza.

(...)

RS

¹ RS 101

² RS 211.112.2

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz